



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 204/15/CONS**

**ARCHIVIAZIONE PER INSUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE DELL'ART.  
15 DEL D.LGS. 261/99 – OPERATORE POSTALE [OMISSIS]  
(CONTESTAZIONE N. 92/14/DISP)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 20 aprile 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante "*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*", come da ultimo modificato con la legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTO il decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*" convertito con modifiche dalla legge 214 del 22 dicembre 2011;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTO il "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*", (di seguito *Regolamento sanzioni*), riportato nell'allegato A alla delibera dell'Autorità n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, pubblicata sul sito dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it) in data 31 luglio 2014, come modificato dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la segnalazione del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali (MISE - DGSCERP), del 15 aprile 2014, qui pervenuta con prot. 0019925 del 29 aprile 2014;

VISTI l'atto di contestazione n. 92/14/DISP del 25 novembre 2014 nei confronti dell'operatore postale [omissis] e le risultanze pre istruttorie del 9 ottobre 2014 al medesimo allegate, notificati tramite raccomandata AR/AG in data 9 dicembre 2014;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Il fatto e la contestazione**

Con la segnalazione richiamata tra gli atti presupposti, il MISE – DGSCERP ha comunicato alla competente Direzione dell’Autorità che l’operatore postale [omissis], della licenza individuale n. 1670/2012, non ha adempiuto all’obbligo previsto dall’art. 15 del d.lgs. 261/1999, di versare al MISE il contributo annuale per le verifiche e i controlli per un totale di € 299/00 per l’anno 2013. Nella segnalazione de qua, oltre a non essere indicata la maggiorazione prevista per il ritardato pagamento, si riferisce che l’invio di un ultimo sollecito di pagamento è stato effettuato in data 10 gennaio 2014.

In sede pre-istruttoria, la competente Direzione dell’Autorità ha proceduto con le doverose interlocuzioni con il MISE al fine di delineare la fattispecie di riferimento.

Ha, inoltre, acquisito, con riferimento nel loro insieme a tutte le fattispecie segnalate dal Ministero, elementi di conoscenza sul valore da attribuire ai dati risultanti dalle visure camerali. Sono stati svolti approfondimenti, e sono state acquisite informazioni anche di natura tecnica, sull’attendibilità, la completezza e la tempistica di aggiornamento dei predetti dati. Ciò ha riguardato, in particolare, le qualificazioni del soggetto iscritto nel registro come “inattivo”, in liquidazione”, “cancellato”, trattandosi di elementi di valutazione che potevano comunque incidere sulla qualificazione della fattispecie e che dovevano quindi essere accertati incontrovertibilmente al fine di riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi dell’infrazione.

L’operatore in epigrafe a seguito di visura camerale risulta in attività. La competente Direzione dell’Autorità ha quindi avviato un procedimento sanzionatorio, nell’ambito del quale è stata contestata al citato operatore postale la violazione dell’art. 15 del d.lgs. 261/1999 per mancato pagamento del suddetto contributo annuale (contestazione n. 92/14/DISP). Nel citato atto di contestazione veniva precisato, tra l’altro, che era consentito avvalersi del beneficio del pagamento in misura ridotta della sanzione prevista, ai sensi dell’art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, pari al doppio del minimo edittale, entro sessanta giorni dalla notifica.

## **2. Deduzioni difensive**

L’operatore [omissis] è intervenuto nel procedimento in data 17 dicembre 2014, rappresentando che il pagamento della somma oggetto della contestazione è stato effettuato in data 11 febbraio 2014, come da copia del bonifico allegato alla predetta nota.

## **3. Risultanze istruttorie**

Con richiesta istruttoria (prot. 18798/15), il responsabile del procedimento ha chiesto al MISE- DGSCERP di verificare la regolarità dell’avvenuto adempimento dell’obbligo, da parte dell’operatore postale *de qua*, del pagamento del contributo per il 2013. Il MISE, con nota in data 19 febbraio 2015, nel trasmettere copia della quietanza richiesta, ha comunicato che l’operatore ha provveduto tardivamente al versamento dei contributi dovuti, confermando nella sostanza l’avvenuto adempimento dell’obbligo da parte dell’interessato, malgrado il ritardato pagamento.

#### **4. Valutazioni dell'Autorità**

Dalla documentazione inviata (copia del bonifico) e dalla copia della quietanza inviata dal predetto dicastero si evince che l'operatore postale [omissis], pur avendo effettuato un pagamento tardivo, risulta aver adempiuto all'obbligo di versare il contributo *de qua* anteriormente alla fase accertativa svolta dal MISE e trasmessa a questa Autorità con nota in data 15 aprile 2014.

Ciò stante, la violazione contestata è da considerarsi insussistente.

Pertanto, viene evidenziata l'infondatezza della segnalazione della violazione nei confronti dell'operatore postale in epigrafe, emersa a seguito dell'attività istruttoria svolta dal responsabile del procedimento.

RITENUTO, pertanto, che sussistono i presupposti per archiviare il procedimento sanzionatorio in epigrafe;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

#### **DELIBERA**

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con contestazione n. 92/14/DISP nei confronti dell'operatore postale [omissis].

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi degli art. 29 e 135 co. 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo (d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e viene pubblicata nel sito *web* dell'Autorità: [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

Roma, 20 aprile 2015

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani